

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 10/04/2008 n. 49/2008
d.lgs 163/06 Articoli 132 - Codici 132.1

La sospensione dei lavori non può considerarsi legittima quando l'evento, apparentemente costituente causa di forza maggiore, si sia prodotto in seguito a colpa del committente o dell'appaltatore. Anche il factum principis, intendendosi con tale espressione l'atto della pubblica autorità che precluda l'esecuzione dei lavori, va apprezzato in base al consueto canone dello sforzo diligente. Secondo l'insegnamento costante della Corte di Cassazione, la preminenza della posizione riservata al committente, derivante dall'essere l'opera appaltata rivolta a fini pubblici, non incide sulla natura privatistica del contratto di appalto di opere pubbliche (Cass. Sez. Unite 27/11/1996, n. 10525; Cass. Sez. I 18/11/1994, n. 9794): è pertanto configurabile in capo all'amministrazione committente un dovere, discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dal debitore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio, ossia la soddisfazione dell'interesse della stessa stazione appaltante (Cass. Civ. Sez. I 29/4/2006, n. 10052). Ha ritenuto altresì la Suprema Corte che, ove la licenza edilizia sia impugnata innanzi al giudice amministrativo, siccome illegittima, venendone quindi sospesa l'esecuzione ad opera del giudice, la sospensione dei lavori, che costituisce corollario di tale provvedimento, rappresenta, dal lato obiettivo, un inadempimento della sopra indicata obbligazione da parte del committente, il quale è pertanto responsabile verso l'appaltatore, ex art. 1218 c.c., dei danni derivanti dalla sospensione (Cass. Civ. Sez. I 20/8/2001, n. 12235).